



COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca

BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9
DICEMBRE 1998 N. 431
ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11 e s.m.i.;
- viste le deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020, n. 206 del 8.3.2021 e n. 988 del 27.9.2021;
- vista la circolare della regione Toscana del 24.3.2021;
- vista la D.G.M. n. 164 del 5.10.2021;
- visto il D.D. Regione Toscana n. 21750 del 30.12.2020
- vista la determinazione n. 1266 del 15.10.2021 del Responsabile del Settore Amministrativo;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 15.11.2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo - qualora in regola - all'attribuzione del contributo per l'anno 2021.

1. Requisiti per l'ammissione al bando.

1.1 Per l'ammissione al presente concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:

- a) essere residenti nel comune di Galliciano, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica nel suddetto immobile;
- b) essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea, o cittadini di altri Stati in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (d.Lgs. 286/1998 s.m.i.);
- c) essere cittadini di altro Stato non aderente all'Unione Europea a condizione che siano

titolari di carta o permesso di soggiorno, di validità almeno biennale ed esercitino regolare attività lavorativa (art. 40 D.lgs. 286/98).

- d) essere conduttore di un alloggio in locazione di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- e) non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui è presentata domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 del L.R.T. 2/2019;
- f) non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'Estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE, il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- g) le disposizioni di cui alle lettere e) e f) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- h) non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di un patrimonio mobiliare superiore a 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- i) non superare, assieme al proprio nucleo familiare, il limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio

complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e dal patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere f) e h);

- j) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, con contratto regolarmente registrato;
 - k) possedere certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.i.m., non superiore a Euro 28.727,25;
- K1) per essere inseriti nella fascia A ai sensi della normativa vigente, il valore ISE del nucleo familiare deve essere uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021, ossia € 13.405,08, mentre l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non può essere inferiore al 14%;
 - K2) per essere inseriti nella fascia B ai sensi della normativa vigente il valore ISE del nucleo familiare deve essere compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021, ossia € 13.405,08 e l'importo di € 28.727,25, mentre l'incidenza del canone sul valore ISE non può essere inferiore al 24%.
 - K2bis) I nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00. La riduzione del 25% di cui sopra deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019). Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui alla lettera n) del presente articolo e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario.

Il valore ISEE inoltre non può essere superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con L.R.T. 2/2019, Allegato A art. 2 lettera C).

Le soglie indicate relativamente alla fascia "B" per ISE e ISEE sono importi convenzionali tra di loro non collegati.

Possono partecipare al bando anche i soggetti

titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

1.2 Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

1.3 L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

1.4 L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

1.5 E' causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di una assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento di opere. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione.

2. Reddito e canone di locazione di riferimento

2.1 La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità secondo le disposizioni della nuova normativa ex D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

La certificazione ISE/ISEE può essere compilata gratuitamente presso le sedi I.N.P.S. e presso i C.A.F. convenzionati.

2.2 L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto

richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

2.3 Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2.4 In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

3. Calcolo del contributo teorico

3.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

3.2 Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

4. Determinazione del contributo erogabile e modalità di pagamento

4.1 I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana per l'anno 2021, fino ad esaurimento delle stesse secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, comunque non potrà scendere al di sotto di € 200,00 (gli importi inferiori non verranno erogati). L'Amministrazione si riserva la possibilità, ai fini di una maggiore redistribuzione dei contributi assegnati, di stabilire, con successivo provvedimento un tetto massimo del canone di locazione di riferimento. Il contributo oggetto del presente bando non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del reddito o pensione di cittadinanza. Il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per

la quota destinata per la quota destinata all'affitto.

4.2 Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate dalla Regione non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse fino ad esaurimento delle stesse, secondo l'ordine decrescente della percentuale di incidenza canone/ISE con priorità ai contributi a favore dei soggetti collocati in fascia A.

La collocazione nella graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

4.3 Il contributo verrà erogato dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, pertanto gli aventi diritto, entro il 31 GENNAIO 2022 dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2021. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali hanno diritto all'erogazione del contributo. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

4.4 Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si da luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo spettante.

Il minore importo eventualmente erogato rappresenta una economia utilizzabile.

4.5 I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. A questo scopo verrà rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto.

5. Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

5.1 Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A, parte

integrante della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020, della D.G.M. n. 93 del 30.06.2020, i soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale in base:

- alle sopra citate fascia A e B;
- percentuale di incidenza canone/ISE

Si precisa che, in caso di parità se necessario e determinante ai fini della liquidazione del contributo, si procederà a sorteggio.

6. Dichiarazioni da rilasciare da parte degli interessati

6.1 Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26.10.1972 n. 642) devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal comune di Gallicano.

Detti moduli sono reperibili sul sito internet del comune all'indirizzo www.comunedigallicano.org e presso l'ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) sito in via D. Bertini, n. 2 – Gallicano.

L'ufficio è aperto nei seguenti giorni:

- Lunedì, mercoledì e giovedì 9.00-13.00.

6.2 La domanda e l'Allegato A devono essere sottoscritti e debitamente compilati in ogni parte, la domanda deve inoltre essere corredata da tutta la necessaria documentazione, **pena l'esclusione dalla graduatoria.**

Nel caso di "ISE zero" o incongruo, è necessario, PENA L'ESCLUSIONE, allegare una certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del comune; in alternativa il soggetto dovrà compilare, PENA L'ESCLUSIONE, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento facente parte dell'allegato A, tenendo presente che i nominativi degli aventi diritto saranno inoltrati alla Guardia di Finanza come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 414 del 10.05.2016.

6.3 La domanda può essere presentata da altro soggetto del nucleo familiare, anche se non direttamente intestatario del contratto: in questo caso dovranno essere indicate anche le generalità complete dell'intestatario del contratto.

6.4 Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto disposto

dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 475 e successive modificazioni e integrazioni, se del caso anche di intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, alla quale saranno inoltrati i nominativi degli aventi diritto.

6.5 Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. Documentazione

7.1 Per l'istruttoria delle domande e la successiva formazione della graduatoria è necessario compilare correttamente la domanda e l'allegato A.

I documenti da allegare sono i seguenti:

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) ricevuta, bonifico bancario o vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio giugno 2021 (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre per ogni ricevuta una marca da bollo di €2,00);
- 3) contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato;
- 4) ricevuta dell'avvenuta registrazione del contratto relativa all'ultima annualità corrisposta oppure attestazione di regime di "cedolare secca";
- 5) eventuale precedente contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato per un alloggio sito sempre nel comune di Gallicano, riferito a mesi dell'anno 2021 non coperti dal contratto relativo all'immobile per cui si richiede il contributo (es. in presenza di un contratto decorrente dal 01.04.2021, può essere presentato un altro contratto che copra dal 01.01.2021 al 31.03.2021);
- 6) carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso.

I documenti che non è necessario allegare, ma con riferimento ai quali è obbligatorio compilare correttamente l'allegato A, indicando gli elementi indispensabili al loro reperimento sono i seguenti:

- a) certificazione ISE/ISEE in corso di validità, fatte comunque salve le fattispecie di cui alla successiva lettera b);
- b) qualora l'ISE risulti pari a zero, certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale (nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del comune) o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, utilizzando l'allegato A, debitamente compilato;
- c) certificato catastale per coloro che sono in possesso di redditi da fabbricati o terreni agricoli edificabili;

8. Termini e modalità di presentazione delle domande

8.1 Le domande dovranno pervenire al comune - esclusivamente nelle forme di seguito indicate - **A PENA DI ESCLUSIONE, entro e non oltre il 15 novembre 2021.**

8.2 Le domande potranno essere:

- consegnate a mano presso l'ufficio protocollo, via D. Bertini n. 2;
- spedite con raccomandata A.R. indirizzata a: comune di Gallicano ufficio protocollo, via D. Bertini n. 2 - 55027 Gallicano (LU) (non fa fede il timbro postale);
- inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
comunegallicano@postacert.toscana.it

Si sottolinea che la raccomandata dovrà pervenire al comune di Gallicano entro il 15 novembre 2021.

9. Istruttoria delle domande, formazione e pubblicazione della graduatoria

9.1 Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, forma la graduatoria secondo i criteri fissati al precedente punto 5 e i requisiti del punto 1.1 commi k1) e k2), approvandola con apposita determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo. La graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo pretorio del comune per un periodo di 15 giorni e sul sito del comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org).

I concorrenti potranno presentare rilievi e/o osservazioni avverso la graduatoria provvisoria entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della stessa. Oltre tale scadenza, con determinazione del Responsabile del Settore, verrà approvata la graduatoria definitiva e comunicata alla

Regione Toscana per i provvedimenti del caso.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Giuly Santino.

Per informazioni relative al presente bando rivolgersi al Sig.re Luca Campera, ufficio Segreteria, email l.campera@comune.gallicano.lu.it, tel. 0583/7307229.

10. Casi particolari

10.1 In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

10.2 Con successivo atto del responsabile del Settore Amministrativo, saranno indicati i termini temporali entro i quali gli eredi potranno esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante. In ogni caso essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

10.3 Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

11. Autocertificazioni, controlli e sanzioni

11.1 La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione dal comune (art. 71 del D.P.R. 445/2000).

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali

(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il comune provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, il comune provvederà a revocare il contributo stesso.

- 11.2 L'Ente invierà i nominativi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 414 del 10.05.2016.

12. Informativa Privacy

- 12.1 Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Galliciano. I dati personali e le "categorie particolari di dati personali" richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

13. Esclusione dal Bando

- 13.1 Pena l'esclusione dal bando, la domanda di partecipazione e l'allegato A dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti e da essi dovranno risultare tutti i dati ed il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

14. Norma di rinvio

- 14.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge 431/'98, alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020.

* * * * *

Galliciano, lì 15.10.2021

Il Responsabile del Servizio Amministrativo